

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 4 agosto 2025 in Roma

Tra

l'ANCE ROMA - ACER,
rappresentata dal Presidente Antonio Ciucci

e

le OO.SS. Provinciali:

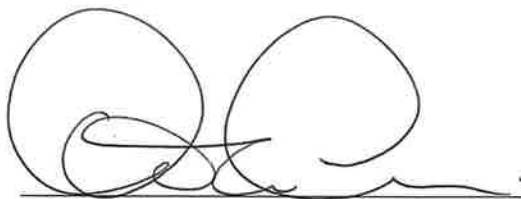
- Fe.n.e.a.l. - U.I.L. di Roma e Provincia,
rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Calcagno;
- F.i.l.c.a. - C.I.S.L. di Roma e Provincia,
rappresentata dal Segretario Generale Nicola Capobianco;
- F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. di Roma e Lazio,
rappresentata dal Segretario Generale Diego Piccoli;

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.p.l. del 28 novembre 2019 di Roma e Provincia,
integrativo del c.c.n.l. del 21 febbraio 2025 per le imprese edili e affini.

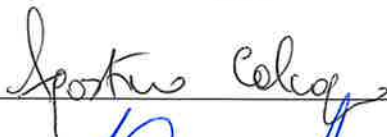
DECORRENZA E DURATA	p. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA – CONTRASTO AL “DUMPING” CONTRATTUALE	p. 4
CASSA EDILE - UFFICIO LEGALITÀ	p. 6
FORMEDIL ROMA E PROVINCIA	p. 7
RLS - RLST	p. 10
PRESTAZIONI AI LAVORATORI	p. 12
PREMIALITÀ ALLE IMPRESE	p. 13
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)	p. 16
MENSA	p. 20
TRASPORTO	p. 22



ANCE ROMA - ACER

A handwritten signature in black ink, consisting of two large, rounded loops followed by a horizontal stroke.

FENEAL UIL di Roma e Provincia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Spontini Celso'.

FILCA CISL di Roma e Provincia

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'R' or 'B' shape.

FILLEA CGIL di Roma e Lazio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dopo la crisi'.

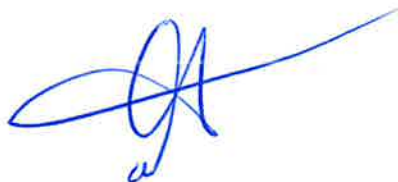
DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo di lavoro di Roma e Provincia entra in vigore il 1° ottobre 2025, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti Sociali territoriali in ordine a diverse decorrenze espressamente indicate per alcuni istituti.

L'accordo ha durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Restano salve le previsioni contenute nel c.c.p.l. 27 luglio 2006 e nei successivi accordi di rinnovo del 20 febbraio 2012 e del 28 novembre 2019, in quanto non modificate e compatibili con il presente accordo.

A tal proposito le Parti si impegnano a curare, attraverso l'istituzione di un'apposita commissione pariteticamente costituita, una pubblicazione del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dell'edilizia di Roma e Provincia che, a partire dall'ultima edizione risalente all'accordo del 27 luglio 2006, riconduca a sistema tutte le nuove norme e le modifiche intervenute successivamente.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA CENTRALITÀ DELLA BILATERALITÀ EDILE E POLITICHE DI CONTRASTO AL “DUMPING” CONTRATTUALE

Le Parti Sociali territoriali ritengono che, attraverso il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, possano condividersi e rafforzarsi linee di indirizzo indispensabili per la tutela del settore, quali la Legalità e la Sicurezza nei Cantieri.

Dalla fine dello stato di emergenza da COVID-19, si è registrata una ripresa degli indicatori territoriali di settore presso la Cassa Edile di Roma e Provincia, a seguito comunque di opere di carattere straordinario, a valere sulle risorse del PNRR, nonché per effetto degli interventi riferiti al “*Giubileo 2025*”.

In tale contesto sociale e nell’ambito di corretti rapporti sindacali, le Parti Sociali territoriali ritengono essenziale individuare - mediante la contrattazione collettiva territoriale e sia pure nelle materie ad essa demandate dalla contrattazione nazionale - strumenti idonei a regolamentare il settore, avvalendosi degli Enti Bilaterali ovvero Cassa Edile di Roma e Provincia e FORMEDIL ROMA E PROVINCIA.

Le Parti, inoltre, intendono rafforzare, anche mediante l’attuazione dei Piani Industriali dei due Enti, il ruolo e le funzioni degli stessi, non solo quali Enti erogatori di servizi e prestazioni, ma anche come organismi regolatori e garanti della legalità, della concorrenza leale, dell’applicazione del c.c.n.l. edile e del rispetto delle previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con specifico riferimento alla tematica della sicurezza, le Parti intendono implementare le visite tecniche e il servizio di asseverazione da parte del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA.

Per la sostenibilità degli stessi Enti, le Parti si danno atto e confermano che la percentuale dei costi di gestione della Cassa Edile, compreso il costo del personale, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile e il costo di gestione del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto.

Le Parti si danno altresì atto che intendono continuare a svolgere un’azione comune con le Istituzioni Territoriali, anche eventualmente volta alla definizione di ulteriori intese e protocolli da sottoscrivere congiuntamente, che affermino la necessità dell’applicazione del c.c.n.l. edile e della connessa operatività degli Enti Bilaterali per tutti i lavori edili. In tal modo, ovvero applicando il c.c.n.l. edile, si rende operativo e si attua il principio di legalità e regolarità negli appalti e subappalti.

A tal proposito si ribadisce quanto unitamente sottoscritto, in data 3 agosto 2022, nel Protocollo Prefettizio per la Legalità e la Sicurezza nei cantieri “*Protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni*” finalizzato a tutelare le imprese regolari e virtuose e volto a contrastare il fenomeno del “*dumping*” contrattuale, origine e causa, il più delle volte, degli eventi infortunistici.

Inoltre, i medesimi principi sulla necessaria applicazione del c.c.n.l. edile e dell’azione della bilateralità sono stati espressi anche nel protocollo firmato il 30 novembre 2023 in Campidoglio per le opere giubilarie.

In entrambi i Protocolli, si è affermato che la bilateralità del settore edile, anche sulla scorta degli interventi legislativi che hanno ampliato l’ambito di azione della stessa (si cita da ultimo per la Cassa Edile, già coinvolta nel rilascio del DOL, il rilascio dell’attestazione di congruità), assume un ruolo indispensabile e centrale per la regolamentazione del comparto.

A tal proposito, si ritiene necessario implementare la condivisione di dati ed informazioni, già in atto tra Cassa Edile di Roma e FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

Tale condivisione costituisce elemento utile per elaborare strategie comuni di competenza delle Parti Sociali territoriali nell'ottica della legalità, regolarità, formazione e sicurezza.



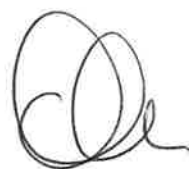
CASSA EDILE - UFFICIO LEGALITÀ

Le Parti Sociali territoriali, nella predetta ottica della legalità e regolarità richiamata nella “Dichiarazione congiunta”, confermano la volontà di attuare azioni congiunte mirate a contrastare il fenomeno del c.d. “*dumping contrattuale*”.

In continuità con quanto già concordato nel precedente accordo del 28 novembre 2019, per garantire ai lavoratori i corretti trattamenti economici e normativi della contrattazione collettiva con specifico riferimento a quanto di competenza della Cassa Edile, nonché per tutelare le imprese regolari e la corretta competizione delle stesse nel mercato, le Parti Sociali territoriali intendono implementare l’operatività dell’Ufficio Legalità, costituito all’interno della Cassa Edile di Roma e Provincia e posto organizzativamente alle dirette dipendenze della Direzione.

Tra i compiti dell’Ufficio si individuano:

- Azioni finalizzate al recupero della base imponibile - sulla scorta delle anomalie riscontrate nelle denunce delle ore - e all’individuazione delle imprese che, pur svolgendo lavorazioni edili, non applicano la contrattazione collettiva dell’edilizia e non risultano iscritte in Cassa Edile;
- La creazione di una “Anagrafe di Cantiere”, sulla base dei dati contenuti nelle notifiche preliminari anche per riscontrare eventuali difformità in merito alla corretta applicazione del c.c.n.l. edile per i lavori edili;
- Realizzazione di iniziative dirette a confrontare i dati Cassa Edile con quelli della CIIA e dell’INPS per consentire l’individuazione delle imprese edili che non applicano il c.c.n.l. dell’edilizia e non risultino iscritte in Cassa Edile.



FORMEDIL ROMA E PROVINCIA

FORMAZIONE - SICUREZZA - MERCATO DEL LAVORO

Le Parti ribadiscono la centralità del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, Organismo paritetico per la formazione e sicurezza nel settore edile di Roma e Provincia, in ordine alle tematiche della Sicurezza e della Formazione.

Le Parti Sociali territoriali intendono implementare il ricorso da parte delle imprese del settore ai servizi resi dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA. A tal proposito, le Parti intendono individuare una specifica premialità, come indicato nel paragrafo “*Premialità*”.

Nel rispetto delle previsioni legislative e contrattuali, le Parti concordano sulla possibilità di erogare corsi di formazione professionalizzante da parte del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA anche direttamente sul luogo di lavoro o in sede aziendale, tenendo così conto delle esigenze produttive e delle contingenze lavorative.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Le Parti ribadiscono la centralità del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, riconosciuto ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di formazione sulla sicurezza così come delle ulteriori attività richiamate nel Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In considerazione anche di quanto emerso nel Tavolo Prefettizio attivato nell'ambito del Protocollo sopramenzionato del 3 agosto 2022, il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA svilupperà attività progettuali anche in collaborazione con l'INAIL nonché anche valutando l'eventuale coinvolgimento dei RLST, al fine di diffondere buone prassi in materia di salute e sicurezza. Inoltre, nella declinazione attuativa del progetto si terrà conto dei lavoratori di lingua straniera per la relativa comprensione.

Il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA svilupperà campagne specifiche di informazione e sensibilizzazione sul tema del contrasto alle molestie sessuali e la violenza negli ambienti di lavoro.

In riferimento al catalogo formativo nazionale previsto dal c.c.n.l., le Parti si danno atto che il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA eroga l'offerta formativa in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e alle relative circolari del FORMEDIL.

Il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA realizzerà una campagna divulgativa di tutti i servizi offerti alle imprese e ai lavoratori del settore edile.

FORMAZIONE 16 ORE

Le Parti confermano quanto previsto dal c.c.n.l. in materia delle 16 ore pre-assuntive, riservate agli operai e agli impiegati tecnici in occasione del loro primo ingresso nel settore.

A tal proposito le Parti ribadiscono quanto previsto dall'art. 91 del c.c.n.l. per cui le imprese edili “*si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio*” e di ogni impiegato tecnico (come previsto dal c.c.n.l. del 3 marzo 2022), che accedano per la prima volta al settore, con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “*in automatico*” trasmetterà la comunicazione al FORMEDIL ROMA E PROVINCIA che erogherà il corso di 16 ore attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 37, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008.

7

AVVISI PUBBLICI - FONDIMPRESA

Le Parti si danno atto che il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA è ente accreditato presso la Regione Lazio per l'erogazione di formazione finanziata tramite avvisi pubblici.

L'Ente è attualmente accreditato presso Fondimpresa per l'erogazione di formazione, sia a valere sui conti formazione delle aziende, sia a valere sui bandi finanziati tramite il conto sistema (classe D).

Le Parti concordano sulla possibilità di fornire, tramite il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, corsi di formazione funzionali alle esigenze aziendali formative. A tal fine, il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA definirà una sessione di incontri, che si potranno tenere anche presso la sede di ANCE ROMA - ACER, volti a diffondere, presso le imprese edili iscritte presso la Cassa Edile di Roma e Provincia, le opportunità formative nonché orientati ad individuare specifici fabbisogni aziendali.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le Parti Sociali territoriali, nell'ottica di rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, intendono favorire il ricorso al servizio di sorveglianza sanitaria fornito dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA per il tramite di strutture mediche convenzionate.

Fermo restando quanto sopra e per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, le Parti si atterranno, oltre che alle previsioni di legge, alle disposizioni contrattuali e agli accordi sottoscritti dalle Parti Sociali nazionali in materia di sorveglianza sanitaria.

VISITE TECNICHE E ASSEVERAZIONE

Le Parti intendono favorire il ricorso alle visite tecniche, rese dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, presso i cantieri del settore edile di Roma e Provincia, nonché alle visite periodiche congiunte effettuate unitamente ai RLST così come previste nel Protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto in Prefettura in data 3 agosto 2022.

Tale servizio assume una valenza essenziale poiché fornisce una consulenza continuativa e gratuita in materia di sicurezza, resa dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, nella logica di prevenzione agli infortuni sul lavoro.

Inoltre, le Parti intendono promuovere il servizio di asseverazione fornito dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA.

BLEN.IT

Le Parti Sociali territoriali ribadiscono la validità e l'utilità dello strumento della Borsa Lavoro. Tale strumento, finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è fondamentale per il contrasto al caporalato, all'intermediazione illegale di manodopera e all'emersione del lavoro sommerso.

Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di incentivare l'utilizzo di questo importante strumento e di svilupparne gli aspetti che lo caratterizzano:

- L'incontro domanda-offerta di lavoro;
- La mappatura delle competenze e delle abilità dei lavoratori.

A tal proposito, le Parti concordano sulle seguenti azioni da realizzarsi per il tramite della Bilateralità:

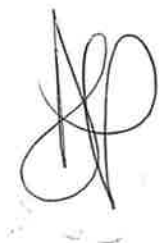
- Creare un sistema informatico e una anagrafica unica tra Cassa Edile di Roma e FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, ove far transitare tutti i lavoratori che fuoriescano dal settore tale da poter abilitare una banca dati dei profili professionali per l'eventuale ricerca del personale da parte delle imprese;
- Promuovere il servizio Blen.it;
- Individuare i moduli formativi più adeguati rispetto alle richieste del personale da parte delle aziende, in funzione delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

LAVORATORI IMMIGRATI

Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di porre la dovuta attenzione alle peculiarità tipiche dei rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori immigrati.

Le Parti Sociali territoriali pertanto stabiliscono quanto segue:

- Il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA dovrà realizzare corsi di formazione di lingua italiana per lavoratori immigrati, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
- Il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA dovrà sviluppare e implementare l'attività di progettazione e realizzazione di corsi professionali che intercettino i fondi pubblici messi a disposizione per le politiche di integrazione.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Le Parti Sociali territoriali sono concordi nel ritenere che il ruolo dei RLS e RLST, in un settore fortemente a rischio come quello delle costruzioni, sia fondamentale per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l'efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi e per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti si danno atto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 87 del CCNL, le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato dai lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS).

Le Parti Sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel vigente c.c.n.l., al menzionato art. 87.

Il Ruolo di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative e con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA. Restano ferme le previsioni contenute nel precedente accordo del 28 novembre 2019 relativamente alle modalità di designazione e comunicazione dei RLST all'ANCE ROMA - ACER e al FORMEDIL ROMA E PROVINCIA.

Il RLST svolge le attribuzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro). Per quanto riguarda la formazione del RLST successiva alla sua designazione e per quanto attiene le modalità di esercizio delle attribuzioni si fa riferimento a quanto previsto nel "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87" del c.c.n.l.

Le imprese, nel cui ambito sia stato eletto o designato dai lavoratori un RLS, devono comunicare alla Cassa Edile di Roma e Provincia il nominativo del RLS aziendale. Tale informativa dovrà essere resa al momento dell'elezione, della designazione o della sostituzione del RLS, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si dovrà inviare alla Cassa Edile di Roma e Provincia la copia del verbale di elezione o di designazione effettuata dai lavoratori nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di privacy, l'attestato di avvenuta formazione e/o aggiornamento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e la comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La Cassa Edile trasmetterà al FORMEDIL ROMA E PROVINCIA l'elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato dai lavoratori il RLS aziendale con il relativo nominativo.

Per il territorio di Roma e Provincia sono operativi n. 3 RLST.

I costi derivanti dall'esercizio delle attività dei RLST svolte per il territorio di Roma e Provincia saranno coperti attraverso un contributo pari allo 0,04%, da calcolarsi sugli elementi retributivi indicati come base di calcolo per gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile.

A tali costi provvederanno esclusivamente le aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS aziendale.



10

Al fine di individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Cassa Edile, dovranno indicare l'eventuale presenza del RLS Aziendale e inviare la copia del verbale di elezione o di designazione effettuata dai lavoratori, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di privacy, l'attestato di avvenuta formazione e/o aggiornamento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/2008 nonché la comunicazione trasmessa all'INAIL di cui all'art. 18, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il predetto contributo sarà versato mensilmente dalle imprese alla Cassa Edile che, a sua volta, lo verserà all'Associazione che le Organizzazioni Sindacali hanno provveduto a costituire.

Le Parti si danno atto che, nel citato Protocollo sottoscritto con la Prefettura il 3 agosto 2022, il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, unitamente ai RLST, effettuerà visite periodiche congiunte anche a richiesta delle imprese, al fine di diffondere buone prassi. Di tale attività si darà informativa al Tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura di Roma. Tali visite sono da considerarsi suppletive rispetto alle visite tecniche effettuate dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA, quale servizio riferito all'area Sicurezza.

PRESTAZIONI OPERAI

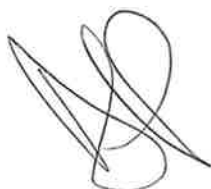
Fermo restando quanto congiuntamente condiviso nella "*Dichiarazione congiunta*", in merito al rispetto della percentuale dei costi di gestione della Cassa Edile prevista dal c.c.n.l. (0,75%), le Parti Sociali territoriali si danno atto che le prestazioni per gli operai saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del contributo Cassa Edile del 2,25%.

Le Parti convengono che, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 8 del c.c.n.l. del 3 marzo 2022, saranno concordate ulteriori prestazioni per i lavoratori, diverse da quelle garantite per il tramite dello 0,45% e da quelle sanitarie per il tramite del fondo SANEDIL, avvalendosi degli importi per GNF e altri istituti, non riscossi dai lavoratori.

Per il triennio di vigenza del contratto integrativo, le prestazioni di cui sopra saranno definite in uno specifico Regolamento redatto e deliberato dagli Organi di gestione della Cassa Edile, in conformità alle indicazioni che saranno fornite con apposito verbale dalle Parti Sociali territoriali, che potranno anche valutare di avvalersi di una apposita commissione tecnica. Con tale verbale si procederà a determinarle previa quantificazione delle risorse e relative quote economiche per ciascun anno di vigenza del presente verbale di rinnovo.

Inoltre, le Parti, anche avvalendosi delle risorse accantonate presso le riserve della Cassa Edile di Roma e Provincia, intendono prevedere l'istituzione di una prestazione economica straordinaria, quale importo, da erogare in un'unica soluzione per il tramite della Cassa Edile, a tutti gli operai attivi che abbiano maturato un numero di ore denunciate e versate comprese tra 2000 e 2099 nel biennio antecedente a quello di corresponsione. Si prevede, con la medesima copertura economica derivante dalle riserve della Cassa Edile, di istituire una prestazione economica straordinaria, quale importo da erogare sempre per il tramite della Cassa Edile di Roma e provincia e in un'unica soluzione, a tutti gli operai attivi che abbiano maturato un numero di ore denunciate e versate superiori alle 2100 ore nel biennio antecedente a quello di corresponsione.

Per la definizione della misura di tali prestazioni straordinarie, per le relative coperture economiche nonché per le tempistiche riferite all'erogazione agli operai attivi, che avverrà come già specificato in un'unica soluzione e per l'intera vigenza del presente contratto integrativo, sarà sottoscritto apposito verbale delle Parti Sociali territoriali.



PREMIALITÀ

Fermo restando quanto congiuntamente condiviso nella "*Dichiarazione congiunta*", in merito al rispetto della percentuale dei costi di gestione della Cassa Edile prevista dal c.c.n.l. (0,75%), le Parti Sociali territoriali si danno atto che l'aliquota dell'1,05% del contributo Cassa Edile, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, sarà finalizzata al riconoscimento di premialità alle imprese regolari.

Le Parti convengono che, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 8 del c.c.n.l. del 3 marzo 2022, saranno concordate ulteriori premialità per le imprese regolari e virtuose, aggiuntive rispetto a quelle garantite per il tramite dell'1,05%, avvalendosi delle somme derivanti dagli importi non riscossi dalle imprese per il rimborso di malattia e infortunio nonché di altri istituti parimenti non riscossi.

Per la copertura economica delle premialità da concedere alle suddette imprese, nella forma di sgravi contributivi riguardanti anche l'aliquota APE, ci si avvarrà anche delle risorse economiche derivanti dall'Accordo nazionale del 21 settembre 2023 in materia di FNAPE, nonché delle risorse accantonate presso le riserve della Cassa Edile di Roma e Provincia.

Per ciascuno degli anni del triennio di vigenza del presente contratto integrativo, le Parti Sociali territoriali monitoreranno annualmente le complessive risorse per la premialità e sottoscriveranno apposito verbale.

Fermo restando quanto sopra e con riferimento alla premialità, nella forma di sgravi contributivi contrattuali, le Parti individuano nel presente rinnovo due tipologie, anche cumulabili tra loro.

Le tipologie di premialità vengono individuate come segue:

- Premialità "*imprese regolari*", per le imprese regolari, che rispettano le declinazioni contrattuali in materia di ore "*computabili*", denunciate e versate presso la Cassa Edile;
- Premialità "*formazione e sicurezza*", per le imprese virtuose che adottano buone prassi in materia di formazione e sicurezza avvalendosi dei servizi resi dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA.

A tal proposito, le Parti si danno atto che le suddette premialità saranno garantite alle seguenti condizioni:

- La premialità "*imprese regolari*", a valere sull'1,05% nonché a valere sulle risorse derivanti dalle previsioni dell'allegato 8 del c.c.n.l. e sulle risorse derivanti dalle riserve della Cassa Edile, le imprese dovranno essere risultate regolari ai fini del DOL (DURC on-line) e aver denunciato e versato, nel biennio antecedente al riconoscimento della premialità, ore "*computabili*" su base mensile, secondo le disposizioni regolamentari già in vigore presso la Cassa Edile. Alle medesime imprese sarà garantito uno sgravio contributivo sui contributi contrattuali, riguardanti anche l'aliquota APE, nella misura che sarà individuata dalle Parti sociali territoriali con apposito verbale.
- La premialità "*formazione e sicurezza*", finalizzata ad incentivare il ricorso al FORMEDIL ROMA E PROVINCIA per le tematiche centrali della formazione e sicurezza, potrà essere accordata laddove, oltre ai predetti requisiti previsti per la premialità "*imprese regolari*", l'impresa si avvarrà, nell'anno di attribuzione di quest'ultima premialità, di almeno un servizio fornito dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA in relazione alle proprie esigenze aziendali.

A tal proposito, per tale ultima premialità, si cita il ricorso ai seguenti servizi:

- Formazione erogata dall'Ente, aggiuntiva a quella obbligatoria per le previsioni di legge e di c.c.n.l.;
- Comunicazione da parte dell'azienda della presenza del RLS Aziendale eletto o designato dai lavoratori ai sensi dell'art 47 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso l'invio alla Cassa Edile di Roma e Provincia della copia del verbale di elezione o di designazione effettuata dai lavoratori nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di privacy nonché dell'attestato di avvenuta formazione e/o aggiornamento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 svolta presso il FORMEDIL ROMA E PROVINCIA oppure della designazione del RLST;
- Sorveglianza sanitaria;
- Visite tecniche;
- Asseverazione dei modelli di Organizzazione e Gestione (D. Lgs. n. 231/2001);
- "Blen.it".

Per l'attribuzione di tale premialità sarà considerato elemento prioritario per la sua concessione l'introduzione del badge di cantiere, che recherà la denominazione dell'azienda e il nome e cognome del lavoratore (previa acquisizione del consenso ai fini della normativa vigente in materia di privacy).

Il ricorso ai servizi del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA che interverrà nel primo anno di vigenza del presente c.c.p.l. (1° ottobre 2025/30 settembre 2026) darà luogo alla concessione di tale premialità nel successivo anno. Il ricorso ai servizi predetti nel secondo anno di vigenza, darà luogo alla concessione nell'anno successivo. Infine il ricorso nel terzo anno (ultimo anno di vigenza del presente verbale di rinnovo) darà luogo alla concessione nell'anno successivo.

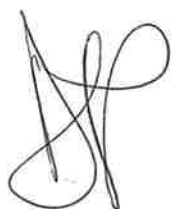
In particolare, tale premialità potrà incidere sui costi, a carico delle imprese, inerenti la sorveglianza sanitaria, fornita dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA per il tramite di strutture mediche convenzionate, nonché potrà essere garantita tramite *voucher* formativi per le attività formative erogate dal FORMEDIL ROMA E PROVINCIA.

La predetta premialità sarà monitorata annualmente per il triennio di vigenza del presente verbale di accordo di rinnovo del contratto integrativo e sarà definita con specifici accordi territoriali anche per l'individuazione delle risorse nell'ambito della bilateralità (FORMEDIL ROMA E PROVINCIA) e delle relative quote economiche. Per l'attribuzione di tale premialità e delle relative misure, si darà priorità alle imprese che si siano avvalse del FORMEDIL ROMA E PROVINCIA per più servizi tra quelli menzionati e che abbiano introdotto il badge di cantiere, nell'ambito delle quote economiche che si andranno a determinare per ciascuno degli anni del triennio con specifico verbale delle Parti sociali territoriali.

Le Parti concordano di individuare, sempre nell'ambito delle risorse della bilateralità e con specifico accordo territoriale, un'ulteriore premialità da concedersi *una tantum* alle aziende in caso di adozione del "*Codice di condotta contro le molestie sessuali e il mobbing e la violenza negli ambienti di lavoro*" come previsto dalla L. n. 4 del 21 gennaio 2021 (ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO N.190).

Tale codice viene citato anche nell' "*Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro*", sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

Le Parti concordano di individuare, sempre nell'ambito delle risorse della bilateralità, un'ulteriore premialità da concedersi *una tantum* alle aziende in caso di prolungamento del periodo retributivo di congedo riconosciuti alle vittime di violenza previsti dalla L. n. 80/2015.



ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 12, 38 e 46 del vigente c.c.n.l., viene concordata, per il periodo di vigenza del presente accordo, la seguente disciplina dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per il territorio di Roma e Provincia.

Le Parti Sociali territoriali si danno atto che l'EVR, in quanto elemento variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le Parti Sociali territoriali si danno atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

Per il territorio di Roma e Provincia, l'istituto dell'EVR è concordato come segue.

La sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del c.c.n.l. ed il suo valore è pari al 4% dei minimi tabellari previsti dal c.c.n.l. del 21 febbraio 2025, tenendo conto delle tranches di aumento previste nell'accordo di rinnovo predetto.

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto indicatore il rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Roma e Provincia.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica territoriale sono i seguenti:

1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile di Roma e Provincia (intendendosi per tali gli operai attivi per l'anno considerato);
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile di Roma e Provincia;
3. Ore denunciate in Cassa Edile di Roma e Provincia, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni;
4. Rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Roma e Provincia.

A ciascuno degli indicatori di cui sopra viene attribuita l'incidenza ponderale del 25%.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR è subordinato alla verifica territoriale dei parametri citati e successivamente dei parametri aziendali come di seguito previsto:

Procedura per la determinazione dell'EVR a livello territoriale

Le Parti Sociali territoriali si incontreranno annualmente, a decorrere dall'anno 2026, entro il 15 aprile di ciascun anno per procedere al calcolo e alla verifica degli indicatori territoriali sopracitati.

In Particolare, le Parti procederanno al raffronto dei quattro parametri, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio con quello immediatamente precedente.

Al fine dell'individuazione del triennio di riferimento dovrà essere considerato quale ultimo anno di riferimento, quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori menzionati.

In vigore del presente Accordo di rinnovo, i trienni considerati per l'eventuale determinazione dell'EVR per l'anno 2026, saranno i seguenti: 2025/2024/2023 – 2024/2023/2022.

Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Non si darà luogo all'erogazione dell'EVR nell'anno per il quale viene effettuata la verifica, sia nel caso in cui nessun parametro risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Per la determinazione dell'EVR, nell'ambito del raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, qualora almeno due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali dei singoli parametri:

- Nella misura del 50% nell'ipotesi di due parametri pari o positivi;
- Nella misura del 75% nell'ipotesi di tre parametri pari o positivi;
- Nella misura del 100% nell'ipotesi di tutti e quattro i parametri pari o positivi.

Verifica annuale dei parametri aziendali

Determinata annualmente la percentuale di EVR erogabile a livello territoriale, ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali entro il termine del 15 maggio di ciascun anno:

- 1) Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni;
- 2) Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentata alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi negativi, l'EVR non sarà erogato dall'azienda.

Qualora solo uno dei parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista del 30% dell'EVR fissato a livello provinciale. Inoltre, qualora a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale (4%), l'impresa erogherà anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Più precisamente:

- EVR a livello provinciale pari al 50% (2 parametri a livello territoriale pari o positivi): l'azienda che ha un solo parametro aziendale negativo dovrà erogare il 40% dell'EVR fissato a livello Provinciale (quindi erogherà il 30% + la metà della differenza fra il 30% e il 50%);

- EVR a livello provinciale pari al 75% (3 parametri a livello territoriale pari o positivi): l'azienda che ha un solo parametro aziendale negativo dovrà erogare il 52,50% dell'EVR fissato a livello provinciale (quindi erogherà il 30% + la metà della differenza fra il 30% e il 75%);
- EVR a livello Provinciale pari al 100% cioè il 4% dei minimi tabellari (tutti e 4 i parametri a livello territoriale pari o positivi): l'azienda che ha un solo parametro aziendale negativo dovrà erogare il 65% dell'EVR fissato a livello provinciale (quindi erogherà il 30% + la metà della differenza fra il 30% e il 100%).

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri risultassero negativi o uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa rispettivamente per non erogare l'EVR o per erogarlo in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del c.c.n.l., dovrà adottare la seguente procedura:

- 1) L'impresa dovrà rendere un'autodichiarazione (secondo un fac-simile che si riporta di seguito) sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all'ANCE ROMA - ACER e alla Cassa Edile di Roma e Provincia, dandone comunicazione alle RSA e /o alle RSU ove costituite;
- 2) L'ANCE ROMA - ACER, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro in caso di soli impiegati).

Nel caso in cui l'impresa non attivi la procedura descritta oppure si limiti all'autodichiarazione sottraendosi alla successiva fase di verifica eventualmente richiesta dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, è tenuta al pagamento dell'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione oltre il termine sopra previsto, l'impresa erogherà l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Per tali imprese, ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritta, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

L'erogazione dell'EVR, se dovuta e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali e di quelli aziendali, sarà effettuata dall'azienda in quote mensili al personale in forza. Sul punto, si precisa che, effettuata la verifica aziendale, le aziende dovranno corrispondere con il primo cedolino utile le quote mensili arretrate dell'EVR eventualmente spettanti.

Per gli operai, il calcolo dell'EVR deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

Per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Si precisa che ai nuovi assunti l'EVR sarà erogato pro-quota e sarà calcolato dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per i dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare, l'EVR sarà erogato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori part time l'EVR sarà erogato sulla base delle ore effettive di lavoro (comprese eventuali ore di lavoro supplementare).

(Carta intestata dell'impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR

Luogo e data

- Spettabile
ANCE ROMA - ACER
Via di Villa Patrizi 11
00161 ROMA
- Spettabile
CASSA EDILE di Mutualità ed
Assistenza di Roma e Provincia
Via Pordenone 30
00182 ROMA
- Spettabile
RSA o RSU
C/o Sede dell'impresa (*)

Oggetto: EVR – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno un parametro aziendale.

La scrivente impresacon sede legale indichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del ... (triennio/...../..... rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ☐ ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa:

- ☐ non erogherà l'EVR (da utilizzare in caso di entrambi i parametri aziendali negativi)
- o in alternativa
- ☐ erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva (da utilizzare in caso di un solo parametro aziendale negativo).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU



MENSA

OPERAI

Fermo restando la normativa di cui all'art. 6 del c.c.p.l. del 27 luglio 2006, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai edili, è fissata nella misura di euro 1 (euro uno/00) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Per gli operai del settore del calcestruzzo preconfezionato, l'indennità sostitutiva di mensa è fissata nella misura di euro 1,13 (euro uno/13) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Le Parti si danno comunque atto che l'indennità sostitutiva di mensa, erogata su base oraria, non sarà dovuta qualora l'impresa accordi, per qualunque delle tre fattispecie dimensionali di unità produttive delineate nel predetto articolo 6, ivi comprese per le unità produttive con meno di trentasei dipendenti, una prestazione sostitutiva della somministrazione di vitto, ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. c) del TUIR, tramite ticket elettronico per ogni giornata di effettiva presenza e per un valore su base giornaliera di 8 euro per gli operai edili e di 9 euro per gli operai del settore del calcestruzzo preconfezionato.

Come in precedenza, non si terrà conto dell'indennità sostitutiva di mensa ai fini dei trattamenti economici previsti dagli articoli 17 e 18 del c.c.n.l., in quanto nella determinazione della misura si è tenuto conto dell'incidenza dei titoli indicati. Stante la medesima finalità della prestazione sostitutiva della somministrazione di vitto, non si terrà conto del valore del ticket ai fini dei trattamenti economici previsti dagli articoli 17 e 18 nonché ai fini del calcolo del TFR.

La valutazione in ordine alla corresponsione del ticket o dell'indennità sostitutiva di mensa è rimessa all'azienda.

L'azienda informerà i lavoratori e le RSA/RSU laddove costituite.

IMPIEGATI

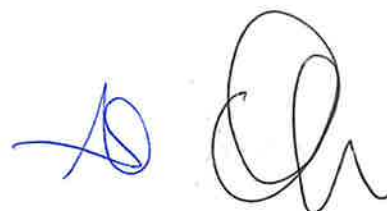
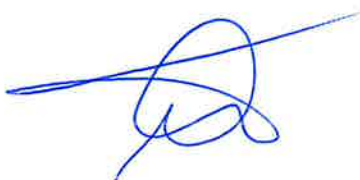
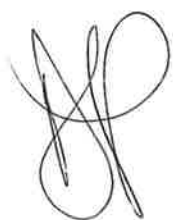
Fermo restando la normativa di cui all'art. 36 del c.c.p.l. del 27 luglio 2006, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati è fissata nella misura di euro 8 (euro uno/00) per ogni giornata di effettiva presenza, indipendentemente dalla modalità con la quale viene resa.

Le Parti si danno comunque atto che l'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza non sarà dovuta qualora l'impresa accordi, per qualunque delle tre fattispecie dimensionali di unità produttive delineate nel predetto articolo 36, ivi comprese per le unità produttive con meno di trentasei dipendenti, una prestazione sostitutiva della somministrazione di vitto, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, tramite ticket elettronico per ogni giornata di effettiva presenza e per un valore su base giornaliera di 8 euro.

Come in precedenza, non si terrà conto dell'indennità sostitutiva di mensa ai fini dei trattamenti economici previsti per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, per ferie, 13° mensilità, premio annuo e premio di fedeltà, in quanto nella determinazione della misura si è tenuto conto dell'incidenza dei titoli indicati. Stante la medesima finalità della prestazione sostitutiva della somministrazione di vitto, non si terrà conto del valore del ticket ai fini dei trattamenti economici citati per l'indennità sostitutiva di mensa nonché ai fini del calcolo del TFR.

La valutazione in ordine alla corresponsione del ticket o dell'indennità sostitutiva di mensa è rimessa all'azienda.

L'azienda informerà i lavoratori e le RSA/RSU laddove costituite.



TRASPORTO

OPERAI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 7 del c.c.p.l., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di euro 0,39 (euro zero/39) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

IMPIEGATI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 35 del c.c.p.l., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di euro 3,12 (euro tre/12) per ogni giornata di effettiva presenza.

